

**Tar Piemonte, sezione seconda, sentenza n. 1335 del 14 agosto 2015**

**Appalto integrato – I progettista indicati non assumono la qualità di concorrenti – Omessa dichiarazione di impegno e di dimostrazione dei requisiti – Sanabilità con soccorso istruttorio, artt. 38 e 46 del Codice**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2015, proposto da:  
Alvit s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ....., con domicilio eletto presso  
quest'ultimo in Torino, .....

***contro***

S.C.R. Piemonte s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti ....., con domicilio eletto  
presso il primo in Torino, via .....

***nei confronti di***

C.S. Costruzioni s.r.l., C.I.E.T. Impianti s.r.l., ing. Ermanno Tonda, arch. Giacomo  
Icardi, geom. Mirko Ponzio, geom. Corrado Ponzio, ing. Paolo Argenta, arch.  
Giorgio Giani,, ing. Luigi Garioni, dott. Andrea Piano, ing. Davide Ravera, ing.  
Gloria Benussi, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ....., con domicilio eletto  
presso il primo in Torino, corso .....

S.E.C.A.P. - Società Edile Costruzioni e Appalti Provvisiero s.p.a., rappresentata e  
difesa dall'avv. ....;

***per l'annullamento***

- della determinazione dirigenziale n. 10 del 29 aprile 2015 recante "aggiudicazione  
definitiva non ancora efficace a favore del R.T.I.: C.S. Costruzioni S.r.l. (Mandataria)

- C.I.E.T. Impianti S.r.l. (mandante)" della gara per il "Nuovo impianto Sportivo Filadelfia (...) (gara 57-2014)";
  - dei verbali delle sedute del 22 gennaio 2015, del 27 gennaio 2015, del 28 gennaio 2015, del 10 febbraio 2015, dell'11 febbraio 2015, del 25 febbraio 2015, del 2 marzo 2015, del 4 marzo 2015, del 5 marzo 2015, del 10 marzo 2015, dell'11 marzo 2015, del 12 marzo 2015, del 17 marzo 2015, del 24 marzo 2015, del 30 marzo 2015 e del 3 aprile 2015;
  - del bando e del disciplinare di gara, con specifico riferimento all'art. 22 - punto 1) e all'art. 23 - ultimo paragrafo, laddove prevede la doppia riparametrazione;
  - e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché in subordine per il risarcimento dei danni in conseguenza dell'illegittima aggiudicazione della gara;
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;
- Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed accertata l'integrità del contraddittorio;
- Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con bando del 30 settembre 2014, la Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. (d'ora in poi S.C.R. s.p.a.) ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo "Filadelfia" di Torino, di importo complessivo pari ad euro

6.338.916,58 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando ha previsto l'acquisizione in gara del progetto definitivo.

Alla fase di valutazione delle offerte tecniche sono state ammesse tre delle cinque concorrenti che avevano presentato domanda di partecipazione.

Con la graduatoria definitiva, prima classificata ed aggiudicataria è risultata l'a.t.i. costituenda tra C.S. Costruzioni s.r.l. e C.I.E.T. impianti s.r.l., che ha riportato il punteggio complessivo di 87,557 p. (di cui 75,000 p. per l'offerta tecnica e 12,557 dell'offerta economica); seconda classificata la S.E.C.A.P. s.p.a., con il punteggio complessivo di 78,672 (di cui 58,907 per l'offerta tecnica e 19,765 per l'offerta economica); terza classificata la Alvit s.r.l., con il punteggio complessivo di 50,744 p. (di cui 28,853 p. per l'offerta tecnica e 21,891 p. per l'offerta economica).

La Alvit s.r.l. impugna l'aggiudicazione definitiva all'a.t.i. C.S. Costruzioni s.r.l. e tutti gli atti di gara, deducendo motivi così rubricati:

- 1) violazione degli artt. 37, 38, 46 e 90 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta: l'a.t.i. aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, per non aver allegato alla propria offerta (con riferimento al raggruppamento di professionisti indicato per la progettazione) l'atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale al capogruppo e l'indicazione puntuale delle parti di prestazioni da eseguire;
- 2) violazione degli artt. 261 e 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta: l'a.t.i. aggiudicataria avrebbe indicato, per la progettazione, un raggruppamento di professionisti privo dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis di gara;
- 3) violazione dell'art. 24 del d.P.R. n. 207 del 2010, violazione degli artt. 23 e 25 del regolamento acustico del Comune di Torino, violazione del disciplinare di gara ed

eccesso di potere per difetto di istruttoria: l'a.t.i. aggiudicataria avrebbe presentato un progetto definitivo privo della valutazione previsionale di impatto acustico;

4) violazione dell'art. 11 del d.m. 18 marzo 2006, violazione della normativa C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria: anche la seconda classificata S.E.C.A.P. s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa, per aver progettato spogliatoi non conformi alle regole tecniche vigenti per gli impianti sportivi agonistici;

5) violazione dell'art. 120 del d.P.R. n. 207 del 2010 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento ed illogicità manifesta: l'esclusione di una delle due concorrenti che precedono in graduatoria comporterebbe la necessità di ripetere integralmente la valutazione delle offerte tecniche, che la commissione giudicatrice ha effettuato con il metodo del confronto a coppie;

6) violazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell'art. 283 del d.P.R. n. 207 del 2010, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta: i commissari avrebbero attribuito punteggi erronei ed ingiusti alle rispettive offerte tecniche, con riferimento a molti dei sub-criteri previsti dalla lex specialis di gara;

7) illegittimità del disciplinare di gara per violazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell'art. 120 del d.P.R. n. 207 del 2010 ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta: la stazione appaltante avrebbe previsto la doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, in contrasto con la normativa in materia di offerta economicamente più vantaggiosa;

8) in subordine, violazione dell'art. 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, violazione dei principi di pubblicità e trasparenza ed eccesso di potere per difetto di istruttoria: la

commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente esaminato in seduta riservata la documentazione amministrativa prodotta dalle imprese concorrenti.

La Alvit s.r.l. chiede inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l'a.t.i. aggiudicataria e, in subordine, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente.

Si è costituita S.C.R. s.p.a., chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

La seconda classificata S.E.C.A.P. s.p.a. si è costituita, opponendosi all'accoglimento del motivo di ricorso n. 4) e, per il resto, aderendo alle censure dedotte avverso l'ammissione dell'a.t.i. aggiudicataria.

La controinteressata a.t.i. C.S. Costruzioni s.r.l. si è costituita, replicando al ricorso principale e notificando altresì un ricorso incidentale, volto a dimostrare l'illegittimità dell'ammissione alla gara della Alvit s.r.l. per motivi così riassumibili:

I) violazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione degli artt. 261 e 266 del d.P.R. n. 207 del 2010, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento: il raggruppamento di professionisti indicato dalla Alvit s.r.l. per la progettazione non avrebbe dimostrato, in fase di comprova, il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis di gara;

II) violazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione degli artt. 92 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento: la Alvit s.r.l. avrebbe dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS24, per le quali non è qualificata, senza tuttavia indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

III) violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento: la Alvit s.r.l. avrebbe presentato un progetto definitivo non conforme alle prescrizioni del d.m. 7 agosto 2012 in materia di prevenzione incendi;

IV) violazione degli artt. 11, 46, 82 e 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell'art. 283 del d.P.R. n. 207 del 2010 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e

travisamento: la Alvit s.r.l. avrebbe offerto un ribasso percentuale discordante rispetto ai prezzi indicati nel computo metrico estimativo.

Tutte le parti, avvisate dal Collegio, hanno depositato memorie difensive in vista della camera di consiglio dell'8 luglio 2015, fissata per la decisione della causa con sentenza in forma semplificata.

## DIRITTO

1. Preliminarmente ed in rito, deve essere respinta l'istanza della difesa di S.C.R. s.p.a., che chiede di integrare il contraddittorio nei confronti della Fondazione Filadelfia (proprietaria dell'area sulla quale sorgerà il nuovo stadio).

La gara è stata indetta ed esperita da S.C.R. s.p.a., alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso. Nell'appalto controverso, la Fondazione non assume la veste di controinteressato necessario e non vi è luogo per disporre la chiamata in giudizio.

2. Nel merito, può prescindersi dall'esame del ricorso incidentale paralizzante proposto dall'a.t.i. aggiudicataria, in quanto il ricorso principale di Alvit s.r.l. va integralmente respinto per le ragioni che si espongono di seguito.

2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente afferma che all'aggiudicataria sarebbe stato illegittimamente concesso di integrare talune dichiarazioni essenziali, con il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il soccorso istruttorio avrebbe consentito di regolarizzare la posizione del raggruppamento di professionisti indicati dall'a.t.i. C.S. Costruzioni s.r.l. per l'attività di progettazione, per il quale non erano stati prodotti l'atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale al capogruppo e la dichiarazione delle parti di prestazioni che ciascun professionista associato avrebbe eseguito.

Il motivo è infondato.

Per i raggruppamenti temporanei, l'omessa indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione risulta ormai sanabile, sulla base di quanto previsto dagli artt. 38 e 46

del Codice (nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.l. n. 90 del 2014, temporalmente applicabile al procedimento in esame). In questo senso si è già espressa l'Autorità nazionale anticorruzione, affermando: “(...) Allo stato attuale, tenuto conto sia delle modifiche introdotte al comma 13 del citato art. 37, ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione - ma soprattutto dell'intervenuta abrogazione dell'intero comma, ad opera del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le indicazioni sopra richiamate devono ritenersi in parte superate. Infatti, l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (così come modificato dall'art. 12, comma 9 della legge da ultimo citata). L'omissione di tale tipo di dichiarazione o eventuali carenze e/o incompletezza della stessa si ritiene che possano essere sanate, dietro pagamento della prevista sanzione” (cfr. Anac, determinazione 8 gennaio 2015 n. 1).

Ad uguale conclusione deve giungersi, per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, nell'ipotesi di omessa allegazione dell'atto di impegno di cui all'art. 37, ottavo comma, del Codice. Si tratta, infatti, di dichiarazione “essenziale” prescritta da una specifica norma di legge che, proprio come tale, rientra nell'ampio spettro delle incompletezze documentali suscettibili di sanatoria con le modalità stabilite dall'art. 46, comma 1-ter, del Codice.

2.2. E' infondato anche il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta che il raggruppamento di progettisti indicato dall'aggiudicataria non avrebbe i requisiti di capacità previsti dall'art. 12.2 del disciplinare di gara. A suo dire: il capogruppo ing. Tonda non possiederebbe in misura maggioritaria i requisiti attinenti al “fatturato”,

ai “servizi” ed al “personale”; il mandante ing. Benussi non concorrerebbe in alcun modo al requisito dei “servizi”. Ciò integrerebbe la violazione della lex specialis di gara e del principio sancito, per i raggruppamenti temporanei di professionisti, dall’art. 261, settimo comma, del d.P.R. n. 207 del 2010, per il quale il mandatario possiede in ogni caso i requisiti di qualificazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante.

In contrario, deve convenirsi con le argomentazioni difensive di S.C.R. e della controinteressata.

L’art. 261 del Regolamento e tutte le restanti disposizioni invocate dalla ricorrente si riferiscono ai soggetti che presentano l’offerta in associazione temporanea e che assumono la qualifica di concorrenti (prima) e di contraenti (poi, in caso di aggiudicazione) con la stazione appaltante.

Nella specie, l’a.t.i. costituenda è formata dalla C.S. Costruzioni s.r.l. (capogruppo) e dalla C.I.E.T. Impianti s.r.l. (mandante).

Il raggruppamento di professionisti è stato invece indicato per l’attività di progettazione, a norma dell’art. 53, terzo comma, del Codice, senza entrare a comporre l’a.t.i. aggiudicataria. Secondo la norma richiamata, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione “gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto”.

Negli appalti integrati di lavori, i progettisti indicati non assumono la qualità di concorrenti (poi contraenti) e non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei

(cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2015 n. 2737; Id., sez. IV, 19 marzo 2015 n. 1425; Id., sez. VI, 21 maggio 2014 n. 2622; Avcp, determinazione 15 gennaio 2014 n. 1; Id., parere 22 maggio 2013 n. 91).

Le regole sulla conformazione interna dei raggruppamenti e sulla qualificazione in misura maggioritaria del progettista capogruppo, ai sensi dell'art. 261, settimo comma, del Regolamento, risultano direttamente applicabili soltanto ai veri e propri raggruppamenti temporanei di progettisti e non possono essere estese in modo cogente alle ipotesi in cui la concorrente si avvalga, per l'appalto integrato, di uno staff di progettisti indicati in sede di offerta, ai quali non può imporsi il rispetto di determinate forme organizzative (cfr. su questione analoga: Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2014 n. 3663).

Ciò perché la ratio del precetto risiede nell'esigenza di assicurare all'amministrazione che il soggetto capogruppo del raggruppamento temporaneo contraente sia, in concreto, quello più qualificato in rapporto all'oggetto dell'appalto.

Né una differente e più stringente regola potrebbe trarsi dalla lex specialis di gara, nel senso voluto dalla società ricorrente.

Per quanto qui interessa, infatti:

- l'art. 12 del disciplinare di gara (pag. 9) prevede che le imprese munite di qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori possono indicare un progettista qualificato, che soltanto in caso di progettista "associato" l'eventuale raggruppamento di progettisti "costituisce un sub-raggruppamento all'interno del raggruppamento concorrente" e che per i progettisti "indicati" o "associati" valgono le cause di esclusione generali e quelle stabilite dagli artt. 90, ottavo comma, del Codice, nonché i requisiti soggettivi di cui agli artt. 253, 254 e 255 del Regolamento, senza punto richiamare la regola posta dall'art. 261, settimo comma, del Regolamento;

- l'art. 12.2 del disciplinare (pag. 10) prevede che “i concorrenti” devono possedere i requisiti di capacità economica e tecnica di seguito descritti per la progettazione, precisando inoltre (pag. 12) che “in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, il progettista capogruppo deve possedere i requisiti di cui all'art. 263, comma 1, lett. a), b) e d) del d.P.R. n. 207/2010 in misura maggioritaria, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ciascuno dei quali tuttavia dovrà possedere i predetti requisiti in misura percentuale superiore allo zero”;

- l'art. 18 del disciplinare (pag. 24) detta le modalità di documentazione dei requisiti di qualificazione, per i “soggetti indicati od associati per la progettazione esecutiva”, anche qui senza riprodurre la regola della qualificazione maggioritaria del professionista capogruppo di cui all'art. 261, settimo comma, del Regolamento.

Come si vede, che la *lex specialis* di gara ha riferito la prescrizione della qualificazione maggioritaria del capogruppo, all'interno dello staff di progettisti, ai soli “concorrenti”. E tali non sono, per pacifico orientamento della giurisprudenza, i progettisti indicati dai concorrenti ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del Codice, ai quali la stazione appaltante ha (legittimamente) lasciato libertà organizzativa, limitandosi a richiedere il possesso globale e cumulativo delle qualificazioni nelle classi e categorie di progettazione, senza imporre percentuali minime o maggioritarie di fatturato per il capogruppo e per i mandanti.

Quanto alla posizione del mandante ing. Benussi, egli assume la veste di giovane professionista ex art. 253, quinto comma, del Regolamento: è del tutto normale, pertanto, che non abbia indicato alcun servizio utile alla qualificazione, in considerazione della peculiarità della figura all'interno del raggruppamento e dello scopo perseguito dal legislatore (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2015 n. 2048).

E poiché, nella specie, non è controverso che il raggruppamento di professionisti indicato dall'a.t.i. C.S. Costruzioni soddisfi nel suo insieme i requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara, non sussistono i vizi denunciati dalla ricorrente.

Il motivo è perciò respinto.

2.3. E' ugualmente infondata la terza censura, relativa alla carenza della valutazione previsionale di impatto acustico nell'offerta tecnica dell'a.t.i. aggiudicataria.

Tra gli allegati al progetto definitivo figura lo studio di fattibilità ambientale – elaborato D11 (doc. 10 della controinteressata) al cui interno è dedicato spazio alle valutazioni sui livelli di inquinamento acustico (pag. 5-ss.).

Del resto, né il disciplinare di gara né il capitolato speciale d'appalto richiedono espressamente che il progetto consegnato dalle imprese concorrenti ricomprenda uno studio caratterizzato dal livello di approfondimento prescritto dall'art. 23 del regolamento acustico del Comune di Torino.

Ogni ulteriore specificazione, ove giudicata necessaria, potrà essere rinviata alla fase della progettazione esecutiva.

2.4. Il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili per difetto di interesse.

La ricorrente, da un lato, censura l'ammissione alla gara della seconda classificata S.E.C.A.P. s.p.a. (che avrebbe progettato la realizzazione di spogliatoi non conformi alle regole tecniche C.O.N.I. per gli impianti sportivi agonistici); dall'altro, afferma che anche l'esclusione di una soltanto delle due concorrenti che la precedono in graduatoria farebbe sorgere l'obbligo di ripetere la valutazione delle offerte tecniche (che la commissione giudicatrice ha effettuato con il metodo del confronto a coppie, secondo la previsione del disciplinare di gara).

In primo luogo, va osservato che l'infondatezza dei motivi dedotti avverso la mancata esclusione dell'a.t.i. aggiudicataria fa venir meno l'interesse all'esame della

posizione della concorrente seconda classificata. L'eventuale accoglimento del motivo, infatti, lascerebbe intatta la posizione in graduatoria dell'a.t.i. prima classificata.

L'intangibilità dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice discende a fortiori da quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (in seguito alla novella introdotta con il d.l. n. 90 del 2014), secondo cui "ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura".

Sulla base di siffatta previsione, che mira a scoraggiare le impugnative dirette a contestare l'ammissione di concorrenti utilmente posizionate in graduatoria e non aggiudicatarie, non vi sarebbe comunque spazio per una eventuale ripetizione delle operazioni istruttorie.

I motivi sono perciò inammissibili.

2.6. Passando alle censure riguardanti i sub-punteggi assegnati a taluni elementi specifici di valutazione (qualità del gruppo di progettazione, miglioramento del sistema anti-veduta, migliorie sulla tribuna coperta, ottimizzazione dei costi di manutenzione e gestione, ottimizzazione della viabilità e dei parcheggi), il Collegio non può che attenersi al principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale l'espressione dei punteggi preferenziali nell'ambito del criterio del confronto a coppie, quando si stata effettuata (come nella specie) con riferimento a specifici e dettagliati sub-criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis di gara ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, può legittimamente estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi numerici senza la necessità di una ulteriore motivazione, poiché in tal caso il giudizio dei singoli commissari si manifesta con la graduazione e la ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai richiamati sub-criteri (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1332).

Si è chiarito, al riguardo, che una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, ovvero quando ne sia stato accertato l'uso non distorto e non irrazionale, non c'è spazio per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati, ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta tecnica per ciascun sub-criterio, dal momento che la motivazione dei giudizi sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze numeriche attribuite ai singoli elementi di valutazione, considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2012 n. 1150; Id., sez. VI, 19 marzo 2013 n. 1600; TAR Piemonte, sez. II, 19 dicembre 2014 n. 2049).

Ciò che è avvenuto nella fattispecie in esame, ove non emergono profili di abnormità o di irrazionalità nell'utilizzo concreto del sistema del confronto a coppie, per quanto riguarda gli elementi di valutazione previsti dall'art. 23 del disciplinare di gara. Specialmente ove si rammenti che la ricorrente Alvit s.r.l. si è classificata terza, proprio a causa di un amplissimo distacco dai punteggi conseguiti dall'a.t.i. C.S. Costruzioni s.r.l. e dalla S.E.C.A.P. s.r.l. in ordine alle offerte tecniche.

Il motivo è perciò infondato.

2.7. E' invece inammissibile, per difetto di interesse, il successivo motivo con il quale la ricorrente contesta la legittimità del disciplinare di gara, deducendo la violazione dell'art. 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, poiché avrebbe previsto la doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche (consentendo alla prima classificata di ottenere il massimo di 75,000 p.).

Per ammissione della stessa ricorrente, l'ipotetica eliminazione della seconda riparametrazione le farebbe recuperare non più di 13,738 p. nei confronti dell'a.t.i. C.S. Costruzioni s.r.l. e non più di 9,935 p. nei confronti della S.E.C.A.P. s.r.l., lasciando così imm modificata la posizione in graduatoria.

2.8. Infine, va respinto l'ottavo ed ultimo motivo, avente ad oggetto il mancato esame in seduta pubblica delle buste contenenti la documentazione amministrativa delle imprese concorrenti.

La garanzia di pubblicità è stata condivisibilmente riferita dalla giurisprudenza prevalente e più recente alla "fase procedimentale consistente nell'accertamento di quali e quante siano le offerte da esaminare, nonché nella verifica dello stato di consistenza di esse (e, cioè, di quali e quanti siano i documenti prodotti e allegati da ciascun concorrente ammesso alla procedura), vale a dire alla fase dell'accesso delle offerte e dei documenti connessi, non anche alle fasi successive, quale quella di esame del contenuto della documentazione e della sua rilevanza, anche ai fini di eventuali integrazioni o esclusioni" (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2015 n. 226 ed i precedenti ivi richiamati).

Nella specie, il verbale del 22 gennaio 2015 dà atto che l'apertura dei plichi e la verifica del loro contenuto, mediante lettura, sono avvenute in seduta pubblica.

3. L'inammissibilità ed infondatezza dell'impugnativa proposta avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto comporta, quale inevitabile conseguenza, il rigetto della domanda di caducazione del contratto e della domanda di risarcimento del danno.

4. E' improcedibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata a.t.i. C.S. Costruzioni s.r.l.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di Alvit s.r.l. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:

- in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso principale di Alvit s.r.l.;

- respinge la domanda di risarcimento del danno di Alvit s.r.l.;
  - dichiara improcedibile il ricorso incidentale di C.S. Costruzioni s.r.l. ed altri;
  - condanna la ricorrente Alvit s.r.l. al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 5.000,00 in favore di S.C.R. Piemonte s.p.a. e di euro 5.000,00 in favore dei controinteressati (il tutto maggiorato di i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge);
  - compensa le spese con la Società Edile Costruzioni e Appalti Provvvisorio s.p.a.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
- Così deciso in Torino

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•